



Città
di Follonica

SETTORE 3
U.O.C. SUAP – COMMERCIO
DIRIGENTE
ING. BEATRICE PARENTI
bparenti@comune.follonica.gr.it
FUNZIONARIO E.Q.
RICCARDO FANTI
rfanti@comune.follonica.gr.it

AVVISO PUBBLICO

In esecuzione del Nuovo Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato con la Deliberazione C.C. n. 46 del 20.12.2022 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale **n. 124 del 30/04/2026** con la quale:

- a) è fissato in n. 18 gli operatori da ammettere al commercio itinerante sulle aree pubbliche demaniali per la Stagione Estiva 2026 di cui *nove riservati al settore alimentare*;
- b) è previsto in € 20,00 l'importo della somma che ciascun operatore dovrà corrispondere per le spese di istruttoria al momento della presentazione della domanda;
- c) è richiesta la dimostrazione della regolarità contributiva dei richiedenti con la presentazione del DURC in corso di validità;
- d) è disposto che il mancato pagamento di sanzioni elevate nel corso dell'esercizio, inibirà il rilascio del nulla osta ad operatori anche se collocati utilmente in graduatoria;

SI RENDE NOTO

Che coloro che, essendo titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R.T. 62/2018 e s.m.i., intendano esercitare la loro attività nelle aree appartenenti al Demanio Marittimo, devono presentare nel periodo **dal 07/05/2026 al 18/05/2026** istanza **in bollo da € 16,00** indirizzata all'Ufficio S.U.A.P. – Commercio, nella quale devono essere indicati:

- generalità complete e codice fiscale (per le società: ragione sociale, Partita IVA e generalità del legale rappresentante);
- il preciso recapito presso il quale si chiede che venga inviata ogni comunicazione relativa all'istanza;
- Attestazione di regolarità contributiva con la presentazione del DURC;

Le domande presentate nei seguenti modi:

- Tramite PEC
- Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune

Si considerano pervenute in tempo utile se trasmesse o presentate direttamente entro tale data. Potranno essere presentate anche per il tramite di un Procuratore Speciale allegando alla domanda il modello di Procura Speciale alla sottoscrizione digitale e trasmissione telematica.





Città
di Follonica

SETTORE 3
U.O.C. SUAP – COMMERCIO
DIRIGENTE
ING. BEATRICE PARENTI
bparenti@comune.follonica.gr.it
FUNZIONARIO E.Q.
RICCARDO FANTI
rfanti@comune.follonica.gr.it

Non saranno prese in esame le domande presentate o spedite oltre il termine di scadenza sopraindicato.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche posseduta;
- copia del/dei nulla-osta rilasciati da questa Amministrazione per le stagioni precedenti;
- fotocopia di valido documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno (per gli operatori extracomunitari);
- dichiarazione di regolarità contributiva (DURC);
- attestazione dell'avvenuto pagamento della somma di € 20,00 da effettuarsi tramite bollettino postale sul ccp.109587 intestato a Comune di Follonica – Servizio di Tesoreria – con la causale "Attività di Commercio su Demanio Marittimo Anno 2026". **La mancanza dell'attestazione sarà motivo di esclusione.**
- **Marca da Bollo da € 16,00 per il rilascio del nulla-osta;**
- Per il settore alimentare:
 - *la dimostrazione della idoneità e certificazione del mezzo per il trasporto di alimenti e bevande;*
 - *il possesso di idonea polizza assicurativa a garanzia di danni a terzi;*
 - *la dimostrazione della presenza di apprestamenti tecnici di limitazione della velocità.*

L'assenza della documentazione richiesta sarà motivo di esclusione.

Saranno considerate inammissibili e pertanto archiviate le domande, presentate tramite al Protocollo generale dell'Ente o tramite PEC che non risultino sottoscritte con le modalità previste dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

La mancanza della firma determinerà l'improcedibilità dell'istanza e la sua automatica archiviazione.

Sulla base delle domande pervenute l'Ufficio S.U.A.P. e Commercio invierà all'ufficio Demanio del Comune la graduatoria dei richiedenti che hanno inoltrato domanda nei termini e risultino in possesso dei previsti requisiti, con l'indicazione dei prodotti che intendono vendere.

L'elenco suddetto sarà redatto per ordine di priorità, determinato sulla base dei seguenti criteri:

- Maggior numero di nulla-osta posseduti, rilasciati da questa Amministrazione nelle stagioni precedenti;





Città
di Follonica

SETTORE 3
U.O.C. SUAP – COMMERCIO
DIRIGENTE
ING. BEATRICE PARENTI
bparenti@comune.follonica.gr.it
FUNZIONARIO E.Q.
RICCARDO FANTI
rfanti@comune.follonica.gr.it

- A parità di nulla-osta l'anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel Registro Imprese per il Commercio su Aree Pubbliche;
- In caso di parità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Sulla base dell'elenco predisposto, l'Ufficio Demanio del Comune rilascerà il NULLA OSTA ad operare sulle aree demaniali marittime **fino ad un massimo di n. 18 OPERATORI**.

L'attività dovrà osservare le norme previste dal sottoriportato Capo V – "Commercio Itinerante su Aree Demaniali Marittime" di cui alla Deliberazione n. 46 del 20.12.2022 avente per oggetto: "Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche e allegato A al regolamento: Piano del commercio su aree pubbliche" e s.m.i.

Capo V – COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME

Articolo 39 Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale marittima

1. *Le modalità d'accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività commerciale, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale con il presente regolamento e da eventuali Ordinanze;*
2. *L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del regolare titolo abilitativo e del Nulla Osta Demaniale Marittimo per l'esercizio di tale attività*
3. *Il nulla osta è personale, non cedibile, e deve essere esibito in originale a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa. Non sono valide copie se non autenticate nelle forme di Legge.*
4. *Sono comunque tassativamente escluse dall'accesso:*
 - a. *le aree demaniali marittime in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario;*
 - b. *gli ambiti dunali e forestali, anche se non recintati;*
5. *Ai fini autorizzativi si distinguono due settori:*
 - *Settore non Alimentare*
 - *Settore Alimentare*





**Città
di Follonica**

SETTORE 3
U.O.C. SUAP – COMMERCIO
DIRIGENTE
ING. BEATRICE PARENTI
bparenti@comune.follonica.gr.it
FUNZIONARIO E.Q.
RICCARDO FANTI
rfanti@comune.follonica.gr.it

Settore Non Alimentare

L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. *esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno;*
- b. *dalle ore 08.00 alle ore 20.00;*
- c. *esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici con motore a scoppio/elettrico e comunque di veicoli di nessun genere e tipologia nè mezzi in genere a trazione manuale e/o animale, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti con e senza ruote, ecc., compresi velocipedi;*
- d. *senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;*
- e. *nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica;*

Settore Alimentare

L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. *In relazione alla dimensione media dell'arenile ed a tutela della sicurezza pubblica e dei bagnanti in particolare, è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per un singolo autocarrello semovente per ogni Ditta del settore alimentare;*
- b. *esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno;*
- c. *dalle ore 08.00 alle ore 20.00;*
- d. *esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici con motore a scoppio/elettrico e comunque di veicoli di nessun genere e tipologia nè mezzi in genere a trazione manuale e/o animale, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti con e senza ruote, ecc., compresi velocipedi;*
- e. *senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;*
- f. *nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica;*
- g. *E' ammesso il transito sull'arenile di autocarrelli semoventi esclusivamente elettrici, senza ruote, al solo fine di garantire la conservazione di alimenti e bevande ai sensi delle norme*





- igienico sanitarie disposte in tutela della salute pubblica nella loro somministrazione, con esclusione espressa di quadricicli e/o mezzi con ruote di qualunque genere e tipologia;*
- h. *Il transito dei mezzi semoventi elettrici sarà ammesso previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità competente, ferma restando:*
- i. *la dimostrazione della idoneità e certificazione del mezzo per il trasporto di alimenti e bevande;*
 - ii. *il possesso di idonea polizza assicurativa a garanzia di danni a terzi;*
 - iii. *la dimostrazione della presenza di apprestamenti tecnici di limitazione della velocità.*
6. *Fatta salva l’applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con occupazione abusiva di area demaniale, chiunque esercita l’attività di commercio su area pubblica, compreso il demanio marittimo, senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500.00 a Euro 15.000.00 (art. 104 c. 1) e al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.*
7. *L’esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore, in caso di assenza del titolare, è punito dall’articolo 104, 2° comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28 e s.m.i, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 da irrogarsi al titolare del titolo abilitativo.*
8. *Fatta salva l’applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con l’occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza il prescritto Nulla Osta è punito, ai sensi dell’articolo 104, 3° comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.*

SANZIONI

Art. 1161 – Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.





**Città
di Follonica**

**SETTORE 3
U.O.C. SUAP – COMMERCIO**

DIRIGENTE

ING. BEATRICE PARENTI

bparenti@comune.follonica.gr.it

FUNZIONARIO E.Q.

RICCARDO FANTI

rfanti@comune.follonica.gr.it

2. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all' art. 54

Art. 1164 – Inosservanza di norme sui beni pubblici

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente relativamente all' uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare l'Ufficio S.U.A.P. – Commercio Territoriale (Tel. 0566/59374 – 59270) e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. (Tel. 0566/59256) presso cui è disponibile anche il modello di domanda.

IL RESPONSABILE

Sportello Unico Attività Produttive

Funzionario E.Q. RICCARDO FANTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

